



Associazione Difesa Orientamento Consumatori

ADOC NAPOLI E CAMPANIA

P.le Immacolatella Nuova 5

80133 Napoli

Email

info@adocnapoliecampaia.it

Contatto wa 3273486194

Misure di interesse del cittadino

Proroghe e sospensioni

CONDUCENTI E VEICOLI

La validità delle **PATENTI DI GUIDA** in scadenza tra il 31 gennaio e 30 agosto 2020 è prorogata al **31 agosto 2020**.

La validità dei **“FOGLI ROSA”** (autorizzazione ex art. 122 C.d.s) in scadenza tra l'1 febbraio e il 30 aprile è prorogata al **30 giugno 2020 agosto 2020**

I termini per la **REVISIONI DEI VEICOLI** (ex art. 80 C.d.s.) in scadenza fino al 31 luglio 2020 sono prorogati al **31 ottobre 2020**.

RC AUTO: non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC veicoli a motore. Tuttavia fino al 31 luglio 2020 è **portato a 30 giorni** (invece dei 15 tradizionali) il periodo entro cui l'impresa di assicurazioni è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o stipula di una nuova polizza. (articolo 125 comma 2 d.l.

18/2020).

Termini

Termini pagamento SANZIONI AMMINISTRATIVE in misura ridotta. Sospesi sino al 3 aprile 2020 a partire:

- dal 22 febbraio 2020 - DPCM 1.3.2020 – per la zona rossa (Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo);

- **dall'8.3.2020** - DPCM 8.3.2020 - **per altre zone** (province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, As ti, Novara, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia);
- **dal 10.3.2020 per tutto il territorio nazionale.**

Termini pagamento ridotto del 30% per SANZIONI CODICE DELLA STRADA :

La nuova disposizione prevede che, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia ridotta del 30% per le sanzioni notificate tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 se pagate **entro 30 giorni** (invece dei convenzionali 5) dalla contestazione o notifica della violazione. (art. 108 comma 2 D.L. 18/2020).

BOLLO AUTO

Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha deciso che il bollo auto in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 possa essere pagata entro il prossimo 30 giugno, senza alcun aggravio di costi per ritardato pagamento.

Piemonte

I Piemonte ha stabilito la sospensione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura per il pagamento entro il 30 giugno 2020 delle tasse automobilistiche dovute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Lombardia

La Lombardia ha deciso per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio regionali la sospensione fino al 30 giugno di bollo, ecotassa e tassa sulle concessioni dovute nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Veneto

Il Veneto ha prorogato i pagamenti della tassa automobilistica già previsti con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio al 30 giugno, senza alcuna sanzione o interesse di mora.

Toscana

La Toscana ha stabilito che chi deve pagare il bollo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà effettuare il versamento senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno.

Lazio

Il Lazio ha optato per la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica per il periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Stessa cosa per l'imposta regionale sulla emissioni sonore degli aeromobili civili, l'Iresa, e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'Irba, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. I versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno prossimo.

Marche

Le Marche hanno approvato all'unanimità la sospensione di diversi tributi regionali in scadenza tra l'8 marzo e il 30 giugno. I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 luglio e riguardano la tassa automobilistica, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, le tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, la tariffa fitosanitaria. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Umbria

Anche l'Umbria ha posticipato il pagamento del bollo auto, che potrà essere saldato entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni o interessi.

Friuli Venezia Giulia

Stessa decisione per il Friuli Venezia Giulia, che fissa al 30 giugno la nuova scadenza per il bollo auto con scadenza tra 8 marzo e 30 aprile 2020, senza sanzioni né interessi.

Campania

La Campania ha sospeso tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2020, anche in questo caso senza sanzioni né interessi.

Calabria

La Regione Calabria ha annunciato l'intenzione di sospendere fino al 30 giugno il pagamento del bollo auto.

UTENZE E MUTUI

La **sospensione** del pagamento delle bollette relative alle **UTENZE DOMESTICHE** (gas, luce e acqua) è prevista per legge (art. 4 d.l. 9/2020) **SOLO** per i cittadini degli **11 comuni della ex zona rossa** (Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo). La sospensione dei pagamenti, solo per questi comuni, è prevista **fino al 30 aprile 2020**.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, è bene verificare con il proprio gestore se prevista qualche agevolazione o sospensione.

Con delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha rinviato **al 3 aprile** la **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI LUCE GAS E ACQUA PER MANCATI PAGAMENTI** (morosità) delle bollette per tutte quelle famiglie e

imprese per cui la procedura di distacco era stata prevista dal 10 marzo scorso. Dal 3 aprile il fornitore dovrà riavviare tutta la procedura di sospensione e la messa in mora dell'utente. La sospensione dei distacchi per morosità per l'*elettricità* riguarda tutti i clienti in bassa tensione (3 kW/h) e per il *gas* tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il *settore idrico* si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.

Con delibera 17 marzo 2020 76/2020/R/com ARERA ha previsto che i cittadini **BENEFICIARI DEI BONUS SOCIALI (luce, gas e idrico)** in scadenza nel periodo 1° marzo – 30 aprile 2020 dispongano di ulteriori 60 giorni (quindi **fino al 30 giugno 2020**), per procedere alla **richiesta di rinnovo**. Nel frattempo sarà garantita la continuità de bonus.

Possibilità (sancita dai D.L. 9 e 18/2020) di richiedere la SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO PRIMA CASA per un massimo di 18 mesi

- tramite l'accesso al *Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa* (istituito con legge n.244 del 24/12/2007) – anche per i cittadini in situazioni di temporanea difficoltà rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
- lavoratori che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell'orario complessivo;
- lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Requisiti fondamentali sono che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda e che l'ammontare del mutuo non sia superiore a 250.000 euro.

Per accedere alla misura occorre compilare questo modulo, reperibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da consegnare alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo.

Ricordiamo che al Fondo continuano a poter accedere anche i cittadini che presentino una delle seguenti casistiche:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Sul sito Consap è possibile trovare tutte le spiegazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso: <https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto- della-prima-casa/>

VARIE

Termini per la NOTIFICA DEI PROCESSI VERBALI (Codice della strada e altre norme legge 689/81, cioè violazioni amministrative di qualunque natura) e per la **PRESENTAZIONE RICORSI AMMINISTRATIVI, SCRITTI DIFENSIVI legge 689/81:**

Sospesi (articolo 10 commi 4 e 18 d.l.9/2020) **fino al 3 aprile 2020 a partire:**

- **dal 22 febbraio 2020** - DPCM 1.3.2020 – **per la zona rossa** (Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei

Passerini, Vo' Euganeo);

- **dall'8.3.2020** - DPCM 8.3.2020 – **per le altre zone** (province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia);

- **dal 10.3.2020** per tutto il territorio nazionale.

Termini PAGAMENTO CARTELLE: sospeso dall'8 al 31 marzo.

Pagamento **entro il 30 giugno 2020** in un'unica soluzione (art. 68 D.L. 18/2020)

Proroga validità CARTA D'IDENTITA': tutti i documenti scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al **31 agosto 2020** (art. 104 D.L. 18/2020)

Proroga validità CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ATTI ABILITATIVI:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità **fino al 15 giugno 2020**.

Pertanto i **permessi di soggiorno** in scadenza nel periodo sopra indicato vengono prorogati di validità **fino al 15 giugno 2020**. La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020. (art. 103 c.2 D.L. 18/2020)

Proroga termine presentazione MOD. 730: slitta al **30 settembre 2020** il termine di presentazione del 730/2020, anno d'imposta 2019.

Emergenza sanitaria COVID-19: le novità del DL n. 18/2020 e le misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione

Il **Decreto Legge n. 18/2020** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto le seguenti misure con impatto su i **termini di pagamento e le attività di riscossione:**

- **sospensione dei termini di versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020** (mese successivo il periodo di sospensione);
- fino al **31 maggio 2020**, **sospensione delle attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- **differimento al 31 maggio 2020** della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "**Rottamazione-ter**" e della rata in scadenza il 31 marzo del "**Saldo e stralcio**".

Inoltre, a tutela della salute dei cittadini e del personale addetto, **la chiusura al pubblico degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione** sul territorio nazionale, prevista in precedenza fino al 3 aprile, è stata prorogata fino a **nuova comunicazione**.

In questa situazione straordinaria, sarà comunque garantita l'operatività dell'Agenzia e la fruibilità dei **servizi online**, oltre all'assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali **richieste urgenti e non differibili**.

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

È legittimo avvalersi delle sospensioni dei versamenti di imposte e contributi disposte dal decreto Cura Italia, pagando dopo la scadenza del termine originario e prima della scadenza del termine prorogato. Tuttavia, il contribuente può rinunciare a questa opportunità e rispettare le scadenze originarie, guadagnandosi una “menzione per la rinuncia alle sospensioni” (intesa come riconoscimento della condotta solidaristica e meritoria). La menzione non sembra, però, dotata di particolare appeal tale da indurre alla condotta “virtuosa” auspicata. Anche perché il meritarsela passa necessariamente attraverso una formale “comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze” e non vi è generalmente interesse a segnalarsi come contribuente ligio agli adempimenti tributari. Con il rischio (magari) di incentivare un controllo sulla rispondenza tra realtà e dichiarato...

Dal 17 marzo sono in vigore le “misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: come ben posto in luce dalla rubrica del D.L. n. 18/2020, il legislatore utilizza con pienezza l’arma economica a tutela della salute (come imposto dall’art. 32 Cost.) e a tutela dei cittadini (individui, famiglie, lavoratori, imprenditori, autonomi e professionisti) che si trovano in difficoltà nel conciliare la vita quotidiana con la situazione emergenziale e i vincoli consequenziali.

Il legislatore concentra lo sforzo nell’ottimizzazione del sistema sanitario, all’uopo impegnando anche risorse che non ha e incrementando il debito pubblico, e rinuncia transitoriamente ad esigere somme, consentendo la sospensione dei termini (e, quindi, il pagamento differito).

Questa modalità di manovra agevola soggetti contribuenti perfettamente consapevoli del dovuto e dei tempi fisiologici per effettuare in modo corretto il versamento, ma in verosimile difficoltà sia per mancati introiti - ferme restando pressoché tutte le spese fisse - sia per ostacoli oggettivi, anche di tipo pratico (si pensi alla chiusura selettiva di numerosi sportelli bancari e all’accesso contingentato - su appuntamento - a quelli aperti).

In un momento storico nel quale lo Stato ha il massimo bisogno di entrate ed è consapevole di scadenze, più o meno ravvicinate, che potrebbero determinare pagamenti essenziali sia per le spese correnti che per fronteggiare - almeno nell’immediato - le spese straordinarie, la scelta più appariscente di sostegno all’economia è rappresentata soprattutto da una “pausa” nel ritmo della pretesa del pagamento scadenzato di tasse, imposte e contributi, così da lasciare al contribuente (persona fisica o ente) un *quid pluris* di risorse da impegnare - a discrezione - per affrontare, se non per risolvere, problemi peculiari posti dalla situazione emergenziale.

Fin dall’*incipit* del D.L. n. 18/2020 viene riconosciuta esistente la “straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi” nonché di prevedere “incentivi fiscali”.

È quasi ozioso chiedersi se il legislatore abbia preso atto del sicuro delinarsi di omessi (o ritardati) versamenti generalizzati e abbia, per così dire, giocato d’anticipo riconoscendo il carattere oggettivo delle difficoltà, ai limiti della forza maggiore, o abbia sentito come suo dovere specifico evitare un problema in più a chi già obiettivamente ne ha di altri e certo non ha bisogno di sentirsi maramaldeggiare dallo Stato-erario.

Ciò che rileva non è il movente della scelta e il suo (eventuale) carattere necessitato, ma il dato oggettivo: per periodi circoscritti (ma, probabilmente e purtroppo, destinati ad essere prorogati) l’art. 37 dispone la “sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici”, l’art. 58 dispone la “sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81”, l’art. 61 dispone la

“sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” e l’art. 62 dispone “ la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”.

Il risultato pratico - di cui il legislatore è perfettamente consapevole - è che lo Stato, per venire incontro ad esigenze di famiglie, lavoratori ed imprese, accetta una diversa cronologia dell’adempimento all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche (art. 53, comma 1, Cost.) e si fa carico dei riflessi economici - certamente non positivi - che detta dilazione procura alla macchina statale.

La sospensione opera *ex lege* e il soggetto interessato può avvalersene automaticamente, cioè senza dover comunicare (e men che meno giustificare) le ragioni per le quali sceglie di effettuare i versamenti nei termini differiti.

Non vi è tempo per alcun controllo sulla fondatezza della difficoltà di adempiere nei termini originari né - come si è accennato - il decreto legge richiede autocertificazione alcuna di trovarsi nelle condizioni di legge, così come non indica altro presupposto che l’attuale contesto di emergenza sanitaria.

Se il diritto è affermato *erga omnes*, la situazione in fatto può essere oggettivamente diversa: la difficoltà di rispettare i termini per i versamenti può in concreto non esserci o non essere riconosciuta (in ragione del fatturato), o essere fronteggiabile con altre risorse.

Il contribuente, che ha una sua organizzazione contabile strutturata per fare fronte alle scadenze tradizionali, può preferire non alterare la programmazione (non essendo interessato a un differimento che non rende in termini di deposito bancario, che non è *ex ante* tale da consentire impieghi alternativi, che richiede diverse disposizioni da impartire alla cassa interna e/o all’istituto bancario etc.).

Il contribuente può, in buona sostanza, rinunciare all’opportunità offerta dal legislatore (anche per sottrarsi all’alea di una totale o parziale non conversione del decreto legge entro i 60 giorni di cui all’art. 77, comma 3, Cost.), in quanto il differimento dei termini non va interpretato come mora legale dello Stato creditore nel ricevere l’adempimento, ma come diritto che il contribuente può legittimamente non esercitare.

Su questo comportamento virtuoso punta l’art. 71, D.L. n. 18/2020 che prospetta, addirittura, una “menzione per la rinuncia alle sospensioni” (così la rubrica).

A quello che è dato capire, in attesa del decreto del Ministro dell’Economia che dovrebbe precisare i contenuti dell’iniziativa, verrà considerato meritorio il comportamento di chi - potendo avvalersi di “una o più tra le sospensioni di versamenti previsti dal presente titolo” (articoli 60-71) “e dall’articolo 37” - rispetterà le scadenze originarie, rinunciando a un versamento differito e consentendo allo Stato-erario di disporre dell’introito senza alcun ritardo. Ne consegue che è legittimo avvalersi delle sospensioni; è possibile pagare dopo la scadenza del termine originario e prima della scadenza del termine prorogato; la menzione (intesa come riconoscimento della condotta solidaristica e meritoria) potrà essere riconosciuta in presenza di versamenti non differiti e sarà più o meno ampia in relazione al fatto che la rinuncia alle sospensioni sia totalitaria (o nei limiti in cui lo sia).

La “menzione”, di contenuto incerto, non appare dotata di grande *appeal* e capace di indurre una moltitudine alla condotta “virtuosa” auspicata dal legislatore, anche perché il meritarsela passa necessariamente attraverso una formale “comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze” e non vi è generalmente interesse a segnalarsi come contribuente ligio agli adempimenti tributari (con il rischio di incentivare un controllo sulla rispondenza tra realtà e dichiarato).

Misure per le famiglie

Azione: Prestazione dei servizi sociali con priorità ai soggetti indigenti, attuata dagli Ambiti territoriali, mediante l'impiego delle risorse a loro assegnate
RISORSE FINANZIARIE: 10.387.720 €

Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali e/o Consorzi, con priorità ai soggetti indigenti.

Tempi

Trasferimento diretto ed immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali, già programmato con DGR n. 87/2020, nella misura del 20% dello stanziamento a valere sul Fondo Povertà, nelle more del completamento del procedimento di predisposizione e presentazione dei Piani sociali di Zona.

Azione: Sostegno ai servizi socio-assistenziali sul territorio
RISORSE FINANZIARIE: 98.560.384 €

Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti: persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, anziani non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali. In particolare:

1. azioni di sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti (€ 39.959.000)
2. misure di sostegno alla rete integrata di interventi e servizi sociali (€ 57.318.045)
3. azioni di assistenza alle donne e al finanziamento di centri antiviolenza (€ 1.283.339)

Beneficiari: Persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, anziani non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali.

Tempistica: Trasferimento delle risorse immediatamente dopo l'approvazione della delibera di reiscrizione delle risorse in bilancio, prevista entro il mese di aprile 2020.

Azione: Interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari
RISORSE FINANZIARIE: 2.400.000 €

Interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, nonché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità per la popolazione migrante negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi:

- recupero e raccolta prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;
- redistribuzione gratuita a strutture caritative che si occupano di aiuto ed assistenza a persone indigenti;
- fornitura di alimenti e beni di prima necessità;
- formazione al personale dedicato e alle diverse realtà associative, con particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di gestione e conservazione degli alimenti;
- sensibilizzazione, nei confronti delle aziende agroalimentari, dei vantaggi derivanti dalla donazione dei prodotti alimentari;
- realizzazione di un evento che promuova la raccolta e la distribuzione dei prodotti ai fini della solidarietà sociale e della diminuzione degli sprechi alimentari.

Tempi

Pubblicazione immediata di avvisi pubblici di Manifestazione d'interesse per l'individuazione del soggetto che svolga attività di distribuzione

Azione: interventi da indirizzare alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole.
RISORSE FINANZIARIE: 14.000.000 €

Procedura: Affidamento a società in-house della Regione.

Attività da realizzare: Erogazione, in favore delle famiglie, di un bonus per l'acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l'accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting. Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

- € 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 20.000,00 (compresi);
- € 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 35.000,00 (compresi).

Affidamento alla società in-house già disposto da integrare.

Beneficiari: famiglie con figli al di sotto dei quindici anni.

Tempistica: pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle richieste da parte delle famiglie destinatarie, previsti entro 10 giorni.

Misure per i pensionati

Nei mesi di **maggio** e di **giugno** prossimi, a tutti i titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono dall'INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro **la Regione Campania erogherà un contributo tale da garantire i 1.000 euro al mese.**

L'erogazione da parte della Regione avviene con le stesse modalità con le quali i pensionati percepiscono ordinariamente la pensione mensile, cui il contributo straordinario della Regione Campania si va ad aggiungere (quindi, attraverso Poste Italiane, libretti postali, accrediti diretti su conto corrente, etc.).

Potrà essere utilizzato per le seguenti spese:

- servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare;
- servizi a domicilio per la consegna della spesa alimentare, l'acquisto di medicinali, commissioni varie;
- acquisto di strumenti informatici o tecnologie per favorirne l'autonomia;
- acquisto di dispositivi igienico sanitari di protezione individuale.

Beneficiari: Pensionati titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono dall'INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro: circa 250.000 persone.

Tempi: Si prevede di erogare i contributi nei mesi di maggio e giugno 2020

Misure per gli studenti

Azione 5 - Misure di sostegno per il diritto allo studio
RISORSE FINANZIARIE: 10.000.000 €

Misura di sostegno agli studenti scuola superiore e università per lo svolgimento della didattica a distanza (anche attraverso il contributo acquisto di personal computer, etc.).

Misura di sostegno straordinario/*una tantum* a favore di studenti fuori sede per mancata fruizione degli alloggi per emergenza epidemiologica Covid-19

Misure per le famiglie con soggetti disabili

Misura: bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti
RISORSE FINANZIARIE: 30.505.936 €

Azione: Erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare

Procedura: le risorse verranno assegnate agli utenti sulla base degli elenchi comunicati dagli Ambiti Territoriali e/o dai Consorzi. I bonus verranno erogati ai beneficiari direttamente dagli Ambiti.

Destinatari: persone con disabilità grave, compresi i minori anche autistici. Attività da realizzare: Erogazione di bonus.

Beneficiari: circa 51.000 unità, con priorità per i bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare. Eventualmente estendibile ad altre categorie di disabili non gravi con ISEE basso.

Tempistica: Trasferimento immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali, previa acquisizione degli elenchi.

Azione 2 - Sostegno ai servizi socio-assistenziali sul territorio

RISORSE FINANZIARIE: 98.560.384 €

Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti: persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, anziani non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali.

In particolare:

1. azioni di sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti (€ 39.959.000)

Tempi

Erogazione delle risorse agli Ambiti Territoriali entro il mese di aprile 2020.

Misure per la casa

Azione 1 - Contributi sull'affitto per gli affittuari del patrimonio privato
RISORSE FINANZIARIE: 24.987.841 €

A sostegno dell'utenza del patrimonio privato è previsto un contributo rapportato all'ISEE del nucleo familiare a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ad una determinata soglia stabilita nell'apposito bando.

Tempi

Erogazione del contributo ai beneficiari entro il mese di maggio

Azione 2 - Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica
RISORSE FINANZIARIE: 6.450.674 €

Contributo per le famiglie in locazione colpite dagli effetti delle misure restrittive per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, con conseguente riduzione della capacità reddituale nei mesi di marzo ed aprile 2020 di oltre il 50%, rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2020.

Tempi

Procedura a sportello aperta alle Amministrazioni Comunali. Trasferimento di risorse al Comune previsto in una settimana dalla richiesta con possibilità di pagare direttamente il proprietario di casa

Azione3 - Fondo di solidarietà inquilini ERP
RISORSE FINANZIARIE: €. 8.000.000

Viene introdotto un contributo individuale rapportato alla morosità maturata e alla capacità reddituale destinato ad assegnatari/inquilini dell'edilizia residenziale pubblica.

Tempi

Un mese dai provvedimenti attuativi.
Azione 4 - Sostegno al fitto dei locali commerciali patrimonio ERP
RISORSE FINANZIARIE: 1.000.000 €

Viene introdotto un contributo individuale rapportato alla ridotta capacità reddituale derivante dalla chiusura delle attività commerciali per esercenti attività commerciali in locali di proprietà pubblica (patrimonio ERP).

Azione 5 - Contributi sui mutui prima casa
RISORSE FINANZIARIE: 5.000.000 €

Viene introdotto un contributo al pagamento delle rate di mutuo per acquisto prima casa. I beneficiari sono i nuclei familiari con componente titolare di un mutuo per acquisto abitazione prima casa che hanno subito una riduzione della capacità reddituale per cessazione e/o interruzione dell'attività lavorativa.

Tempi

Procedura semplificata da attivare con protocolli con ABI e Accordi con Istituti Bancari, con trasferimento delle risorse alle Banche presso cui sono accessi i mutui entro una settimana dalla richiesta.

Misure di sostegno per Professionisti e Lavoratori autonomi

MISURA: BONUS A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Dotazione: € 80.000.000,00

Azione: erogazione una tantum di un'indennità in favore di professionisti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell'emergenza COVID-19.

Modalità di attuazione

Procedura: avviso pubblico per la raccolta, attraverso apposita piattaforma, delle richieste di indennità da parte dei potenziali beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi ovvero fino alla data del 30 giugno 2020.

I professionisti interessati dovranno compilare la domanda on line, attestando la sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio sotto forma di autodichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 ed allegando copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Attività da realizzare: erogazione, sulla base delle richieste pervenute, di un'indennità una tantum, pari a € 1.000,00, cumulabile con l'indennità prevista dal governo nazionale e pari a € 600,00 denominata Reddito di ultima istanza.

Requisiti di accesso:

- iscrizione all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l'Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;
- inizio attività prima del 1/1/2020;
- sede/studio sul territorio regionale;
- non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- fatturato dell'anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.

Beneficiari: la misura riguarda sostanzialmente due categorie di lavoratori autonomi, con domicilio fiscale in Regione Campania, titolari di Partita IVA: i professionisti iscritti alla gestione separata INPS e gli iscritti agli ordini professionali ed alle relative casse previdenziali private. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese le seguenti categorie di lavoratori:

- liberi professionisti con partita IVA, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo;
- avvocati;
- commercialisti;
- notai,
- medici
- *giornalisti*
- *agronomi*
- *psicologi*
- *consulenti del lavoro*

Restano esclusi dalla misura i professionisti che risultano anche dipendenti o titolari di pensione e i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (es. artigiani, commercianti, coloni, mezzadri etc.)

Tempistica: pubblicazione dell'avviso entro 10 giorni.

